

La Legge sul Diritto allo Studio
L'eterna incompiuta
La storia delle bozze

Anno 2011 Schema di disegno di legge (Ass.re Centorrino)

Anno 2012 Bozza di legge sul Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione della Regione Sicilia

Anno 2013 Disegno di Legge di iniziativa parlamentare presentato dai
deputati:

La Rocca Ruvolo, Sammartino, Arancio, Ferrandelli, Vinciullo,
D'Asero, Cascio S., Lentini, Sudano, Ruggirello, Lo Giudice, Lo
Sciuto, Federico, Turano, D'Agostino, Ragusa, Anselmo, Firetto,
Musumeci, Gianni.

Anno 2014 Nuova bozza di legge sul Diritto allo studio

Anno 2016 Disegno di Legge sul Diritto allo Studio (Ass.re Scilabra)

La Regione dovrebbe riconoscere l'istruzione e la formazione quali fattori primari per la crescita e la realizzazione della persona umana in tutte le sue dimensioni, e quali presupposti essenziali per lo sviluppo culturale economico e sociale del territorio.

Nel sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, la Regione dovrebbe esercitare la potestà legislativa concorrente, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dovrebbe valorizzare il sistema pubblico dell'istruzione nelle sue componenti statale e paritaria, accrescendone la qualità e l'efficacia, migliorando gli assetti dell'offerta formativa sul territorio e creando condizioni di continuità, coerenza e adeguatezza.

- ◉ **La legge dovrebbe muoversi dai principi costituzionali e statutari e immaginare un sistema al cui centro vi sia la persona.**
- ◉ coerenza con la normativa nazionale di riferimento;
- ◉ coerenza con il quadro europeo;
- ◉ attribuzione all'istruzione ed alla formazione di una giusta valenza al fine dello sviluppo equilibrato della società e dell'economia regionale;
- ◉ visione organica del sistema, nella prospettiva dei nuovi diritti educativo e formativi dei cittadini;
- ◉ concezione propositiva ed attiva-non solo formale - del ruolo della Regione;
- ◉ **Dovrebbe promuovere una valorizzazione delle responsabilità educative dei genitori e delle famiglie.**

Il Nuovo Patto di Corresponsabilità Educativa.

- ◉ La famiglia, stante il suo primato costituzionale(art.30), nei campi dell'istruzione e dell'educazione, va esaltata come luogo educativo di base, contro le attuali tendenze a svilirla e a sottovalutarne l'azione.
- ◉ La scuola va avvalorata come scuola della comunità, istituzione inserita creativamente nel contesto socio-culturale locale, in stretto rapporto con il tessuto umano ivi presente. In quanto tale, essa è chiamata a ricercare forme di rapporto con le varie istituzioni del territorio, specialmente con le famiglie, rispetto alle quali ha da interagire secondo il principio di sussidiarietà. A loro viene richiesta l'assunzione di una piena responsabilità circa la definizione dell'offerta formativa della scuola. Nella tutela delle competenze professionale degli insegnanti.
- ◉ Parlare di corresponsabilità tra famiglia e scuola significa porre l'accento su di un rapporto di reciprocità, in virtù del quale un'istituzione non strumentalizza l'altra, non condiziona la vita dell'altra, non prevarica sull'altra.
- ◉ Progetto del Forum Nazionale delle associazioni Familiari "Immischiati A Scuola" in collaborazione con AGE, AGESC E FAES.

- ◉ Dovrebbe essere valorizzato il principio di sussidiarietà verticale individuando funzioni e compiti della regione, della provincia(o città metropolitane) e del comune, prevedendo la valorizzazione delle realtà presenti nel territorio con le quali si potranno realizzare collaborazioni e accordi.
- ◉ Le politiche di sviluppo dovrebbero comportare l'adozione di un piano triennale del sistema educativo regionale.
- ◉ Dovrebbe essere prevista una conferenza regionale dell'istruzione come luogo privilegiato di confronto e concertazione.

Ridisegnare il sistema di istruzione e formazione professionale prevedendo un sistema di certificazione e una disciplina dell'offerta formativa in linea con il diritto dell'unione europea.

- ◉ Nuove norme dovrebbero riguardare la rete degli operatori e l'albo dei soggetti accreditati.
- ◉ La legge dovrebbe disciplinare specifici campi di intervento della regione che contemplano il diritto allo studio, la valorizzazione delle eccellenze, gli interventi per contrastare la dispersione, il sostegno alle scuole paritarie e gli interventi in materia di edilizia.

- ◉ Dovrebbe essere valorizzato il principio di sussidiarietà verticale individuando funzioni e compiti della regione, della provincia(o città metropolitane) e del comune, prevedendo la valorizzazione delle realtà presenti nel territorio con le quali si potranno realizzare collaborazioni e accordi.
- ◉ Le politiche di sviluppo dovrebbero comportare l'adozione di un piano triennale del sistema educativo regionale.
- ◉ Dovrebbe essere prevista una conferenza regionale dell'istruzione come luogo privilegiato di confronto e concertazione.

Ridisegnare il sistema di istruzione e formazione professionale prevedendo un sistema di certificazione e una disciplina dell'offerta formativa in linea con il diritto dell'unione europea.

- ◉ Nuove norme riguardano la rete degli operatori e l'albo dei soggetti accreditati.
- ◉ La legge dovrebbe disciplinare specifici campi di intervento della regione che contemplano il diritto allo studio, la valorizzazione delle eccellenze, gli interventi per contrastare la dispersione, il sostegno alle scuole paritarie e gli interventi in materia di edilizia.

◉

- ◉ Il contesto siciliano si presenta ancora più preoccupante a causa dell'uscita dai circuiti educativi di una larga fascia della popolazione studentesca, con alte percentuali di dispersione scolastica riscontrate addirittura nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo grado.
- ◉ Quindi è improrogabile riconoscere concretamente il ruolo pubblico esercitato dall'Istituzione scolastica sia statale che paritaria, che ha il compito di trasmettere non solo competenze e conoscenze ma soprattutto valori, assicurando l'effettività del diritto allo studio.

- ◉ La Formazione professionale (FP)
- ◉ Gli interventi dovranno assicurare il rispetto della **NORMATIVA EUROPEA, NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO E NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO**
- ◉ Armonizzare compiutamente le procedure attuative del Programma a livello regionale, riconducendole a unitarietà nell'alveo della disciplina del FSE definita a livello europeo e nazionale.
- ◉ Leggi costitutive della formazione professionale.
- ◉ Legge della Regione Sicilia n, 24 del 6 marzo 1976, «Addestramento Professionale dei lavoratori» e legge n. 845 del 21 dicembre 1978, «Legge quadro in materia di formazione professionale.
- ◉ 1) E' uno strumento di politica attiva del lavoro, ossia favorisce l'occupabilità e l'inserimento/reinserimento socio-lavorativo dei giovani, delle donne, delle fasce deboli. Dei disoccupati e dei lavoratori;
- ◉ 2) Contribuisce a sostenere le politiche di sviluppo;
- ◉ 3) Contribuisce a sviluppare l'imprenditorialità e la competitività delle imprese:
- ◉ 4) E' orientata a promuovere ed attuare il diritto allo studio:
- ◉ 5) E' funzione sociale volta a favorire l'inclusione socio-lavorative, le pari opportunità

- ◉ Inclusione scolastica degli studenti con disabilità, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione. Nota Miur 3390/2001 e Miur/OO.SS. Del 9/11/2001, Circ.16 del 13/1/2002 Assessorato Regionale Enti Locali e Circ.n.15 del 7/11/2003 Assessorato Famiglia e politiche sociali
- ◉ **DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65**
- ◉ **Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)**
- ◉ Si pongono le basi per un modello che concorre a far uscire i servizi educativi per l'infanzia dalla dimensione assistenziale per farli entrare a pieno titolo nella sfera educativa garantendo continuità tra il segmento di età 0-3 e 3-6.

- ◉ La libertà di scelta educativa delle famiglie è un principio affermato dalla nostra Costituzione
- ◉ (art. 30 e 33*), dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948),
- ◉ da due risoluzioni del Parlamento europeo (1984 e 2012), dalla legge sull'autonomia scolastica (55/97) e da quella sulla parità (62/2000).
- ◉ Tuttavia nel nostro Paese, a differenza del resto d'Europa, è un obiettivo ancora da raggiungere, per cui la maggior parte delle famiglie italiane continua a subire, per discriminazioni di carattere economico, l'ingiustizia di non poter esercitare un proprio diritto.
- ◉ Eppure questa libertà è fondamentale per la crescita dell'intero sistema d'istruzione nazionale:
- ◉ l'autonomia senza libertà di scelta educativa non potrà mai pienamente realizzarsi;
- ◉ il sistema scolastico senza parità non riuscirà mai a superare il monopolio statalistico (figlio di una visione ottocentesca dell'istituzione, fissato dalla riforma Gentile del 1923), incapace di raggiungere risultati di uguaglianza e di promozione culturale per tutti;

- ◉ La valutazione
- ◉ senza un libero ed equo confronto fra scuole “pubbliche” statali e paritarie non servirà a stimolare il miglioramento dell’istruzione.
- ◉ Senza dimenticare che il sistema di istruzione paritario copre col proprio servizio il 12% della popolazione scolastica (più di un milione di studenti), ma costa alle casse dello stato solo l’1% del bilancio totale per la scuola. Se il ministero dovesse sostituire gli istituti paritari dovrebbe spendere altri 6 miliardi di euro annui, invece degli attuali 500 milioni di euro.
- ◉ La Regione deve predisporre una soluzione legislativa definitiva per la parità scolastica, nel quadro delle “norme generali sull’istruzione” e/o in provvedimenti di fiscalità generale a favore delle famiglie, basandosi sul “costo standard” di ogni studente per livello di scuola.

- Il nuovo governo dovrà invece eliminare i ritardi nell'erogazione dei fondi a scuole paritarie e centri di formazione professionale adeguando i contributi, visti l'aumento dei costi e i tagli dei finanziamenti negli ultimi anni.
- *** Art. 30.**
- **È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.**
- **Art. 33.**
- **La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.**
- **Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.**
- **La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico**

- ◉ Interventi da finanziare:
- ◉ Buono scuola;
- ◉ Borse di studio a favore degli allievi meritevoli sc.sec.II grado;
- ◉ Acquisto libri per biblioteche ed altri strumenti didattici; Assegno studio
- ◉ Interventi ed azioni per l'integrazione dei soggetti disabili e/o BES;(Legge n.104 del 5 febbraio 1992)
- ◉ Interventi per favorire il diritto allo studio e all'istruzione delle persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- ◉ Sostegno all'integrazione di alunni stranieri;
- ◉ Sostegno agli alunni ospedalizzati;
- ◉ Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- ◉ Iniziative per contrastare la dispersione scolastica;
- ◉ Interventi a favore degli studenti della scuola delle isole minori;
- ◉ Interventi a favore delle scuole site in aree disagiate;
- ◉ Interventi relativi all'edilizia scolastica;(Decreto Legge n.104 del 2013)
- ◉ Contributo alle scuole paritarie(Legge 62 del 10/3/2000).
- ◉ Effettivo riconoscimento della dignità di scuola pubblica che gli istituti paritari hanno, nominalmente sin dalla legge n. 62 del 2000, alla quale si dovrà dare concreta attuazione.
- ◉ Come stabilito dalla Legge 62/2000, il nostro sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole pubbliche statali e dalle scuole pubbliche paritarie gestiti dai privati e dagli enti locali, al fine di garantire la libertà di scelta educativa in un contesto di pluralismo scolastico ispirato ai principi della Costituzione italiana e del diritto europeo.

Commissione sul Costo Standard di sostenibilità per allievo.

- ◉ Quota capitaria per tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione ossia una determinata somma per ogni alunno frequentante la scuola, accompagnata da un sistema di convenzionamento per singolo istituto. E' necessario definire il costo standard di sostenibilità per allievo, composto da una pluralità di variabili(grado scolastico, indirizzo della scuola, situazione di disabilità, collocazione geografica della scuola, Pof, ecc
- ◉ Elaborare veri e propri costi standard con adeguati livelli di sostenibilità, inclusione ed efficienza. Il costo standard non è un concetto nuovo ma è presente già nei primi studi del '900 di economia aziendale. Per essere adeguatamente applicato al settore scuola, necessita di alcune rilevanti contestualizzazioni(assunti di efficacia, efficienza e qualità dei processi)

Il parametro di finanziamento diverso per ogni grado di scuola, per ciascuna tipologia di studente (per gli alunni disabili occorrerà prevedere uno specifico costo standard), costruito non in astratto, ma partendo da bilanci di esercizio concreti e da processi viventi delle organizzazioni scolastiche italiane

- ◉ Affrontare il tema dei costi della scuola paritaria richiede di distinguere nettamente il concetto di costo consuntivo da quello di costo standard di sostenibilità.
- ◉ I costi consuntivi riportati nei bilanci delle singole scuole paritarie (quando resi pubblici) dipendono da molteplici fattori, tra cui:
- ◉ L'arco temporale di redazione del bilancio (anno scolastico o anno solare);
- ◉ Il numero dei gradi scolastici di ciascuna scuola (scuola monolivello o istituto comprensivo);
- ◉ Il modello gestionale e organizzativo (utilizzo di personale religioso o personale volontario,

- ◉ O di scuola che presenta un'offerta internazionale, o di quella più inclusiva di altre;
- ◉ L'entità delle strutture patrimoniali impiegate;
- ◉ Il sistema contabile e la forma dei bilanci adottati(bilanci di cassa, di contabilità finanziaria come quelle statali, per competenza economica, secondo specifici principi contabili degli enti non profit(codice terzo settore);
- ◉ Il grado di sostenibilità del modello gestionale(sostenibilità economica e di inclusione diverso rispetto ad una gestione di sopravvivenza o inerzialità;
- ◉ Il livello di efficienza e di autonomia gestionale(modello di gestione efficiente migliore sarà la gestione dei costi);

- ◉ Il contributo nazionale alle scuole paritarie, in Sicilia, viene assegnato alle scuole dell'infanzia, in quanto al resto, dovrebbe occuparsene la Regione Siciliana in virtù dello statuto speciale che ne attribuisce la competenza.
- ◉ In atto la Regione Sicilia è l'unica regione d'Italia a non avere una legge sul diritto allo studio
- ◉ In sintesi non si può raggiungere alcun obiettivo formativo senza un adeguato e congruo sostegno economico alle scuole paritarie cattoliche o d'ispirazione cristiana senza finalità di lucro. Nel testo degli Orientamenti Pastorali della CEI per il decennio 2010/2020: **Educare alla buona vita del Vangelo** al punto 36 del cap. 4 si ribadisce: “il primato educativo della famiglia che resta la prima ed indispensabile comunità educante. Si riconosce che la scuola cattolica costituisce una grande risorsa per il Paese.

FORAGS SICILIA

FORUM REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI GENITORI SCUOLA

Con decreto Miuraoodrsi.Reg.Uff. n.9681 USC del 31/05/2016 è istituito il Forum Regionale delle Associazioni maggiormente rappresentative dei Genitori della scuola della Regione Sicilia.

Partecipano al Forum le Associazioni dei genitori di seguito indicate:

A.GE (Associazione Italiana Genitori)

AGEDO (Associazione Genitori di omosessuali)

A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche)

AFPDPA (Associazione Famiglie alunni Down)

ANFFAS (Associazione Famiglie di persone con disabilità)

ANPS (Associazione Nazionale Papà separati)

CARE (Coordinamento Associazioni Familiari adottive e affidatarie in rete)

FORAGS

FORUM REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI GENITORI SCUOLA

C.G.D. (Coordinamento Genitori Democratici)

F.A.E.S. (Associazione Famiglia e Scuola)

MOIGE (Movimento Italiano Genitori)

.

FINALITA'

- ◉ **Promuove, valorizza e sostiene la componente dei genitori della scuola;**
- ◉ **favorisce il dialogo e il confronto fra il Direttore Generale dell'USR e le Associazioni dei Genitori operanti nella scuola;**
- ◉ **rappresenta le esigenze e gli interessi di tutti i genitori, formula proposte e suggerimenti volti al miglioramento del servizio scolastico;**
- ◉ **esprime pareri sugli atti e sulle iniziative intraprese dall'USR, che il Direttore Generale intende sottoporli;**
- ◉ **esprime, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti adottati dall'USR;**
- ◉ **è sede di consultazione fra l'USR e le Associazioni dei Genitori sulle problematiche scolastiche.**

LEGGI Statali e Regionali

legge sul Cyberbullismo n.71 20 maggio 2017

legge sulla parità scolastica n. 62 del 2000

- ◉ **LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI** Dicembre 2014
- ◉ **LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**
- ◉ **DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' 1. *I principi costituzionali e la legislazione italiana in materia di alunni con disabilità***
 - ◉ 1.1 Art. 3 ed Art. 34 Costituzione
 - ◉ 1.2 Legge 118/71 e Legge 517/77
 - ◉ 1.3 Legge 104/92
 - ◉ 1.4 DPR 24 febbraio 1994
- ◉ **2. *Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità***
- ◉ **3. *La Classificazione Internazionale del Funzionamento dell'OMS***

LEGGI Statali e Regionali

- TITOLO V **17**
- LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
- ART. 114. **18**
- La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
- Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
- ART. 116. **20**
- Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
- 32

LEGGI Statali e Regionali

- ◉ ART. 117. **21**
- ◉ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- ◉ Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
 - ◉ *m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - ◉ *n)* norme generali sull'istruzione;
 - ◉ Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

LEGGI Statali e Regionali

- ◉ ART. 118. **24**
- ◉ Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
- ◉ ART. 121. **27**
- ◉ Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
- ◉ La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
- ◉ Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

LEGGI Statali e Regionali

- ◉ **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**
- ◉ *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."* (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
- ◉ **Nota**